

COPIA

Delibera n°16
in data 15 maggio 2012

Comune di Crocetta del Montello
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributi. Approvazione del regolamento e delle tariffe sull'Imposta municipale Unica (imu)

L'anno duemiladodici, addì 15 maggio alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, con inviti in data 9 maggio 2012 si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale esegue l'appello:

MAZZOCATO EUGENIO PRESIDENTE

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pr es.	Ass
1	TORMENA MARIANELLA	X		9	CONTE CLAUDIO	X	
2	MICHELIN ALBERTO	X		10	MORETTO ANDREA	X	
3	TORRESAN ROBERTO	X		11	CALDERINO PIETRO MARIA	X	
4	VENTURIN PASQUALINO	X		12	BIANCHIN ALDO	X	
5	BONOTTO ANDREA	X		13	FAVARO BRUNA	X	
6	CASAGRANDE ALBERTO	X		14	VENTURIN ALESSANDRO	X	
7	PINCIN SILVIA	X		15	MORELLO FRANCO	X	
8	D'AMBROSO DIEGO	X		16	GAZZOLA MASSIMO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott Ugo Della Giacomina

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Nomina scrutatori i Consiglieri: Gazzola M., Conte C., D'Ambrosio D.

n° 36 Registro atti pubblici

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.134 D.Lgs. n.267/2000)

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Addì 3 17 2012

IL MESSO NOTIFICATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni

previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;


EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad

intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e D Lgs. n.267/00 sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere tecnico contabile FAVOREVOLE da parte del Responsabile del servizio rag Roberta Scapinello 

Il Sindaco espone le problematiche relative al passaggio dall'Ici all'Imu soffermandosi sulla quota cosiddetta "salvaItalia" ossia sulla percentuale che viene destinata allo Stato centrale per risolvere problemi di bilancio Rappresenta la necessità di operare con un regolamento che viene proposto in questa sede in una forma che costituisce un modello abbastanza condiviso dagli enti locali Si sofferma sui processi di calcolo del gettito e dell'incidenza sulle famiglie , calcolo che risulta necessariamente sommario fondandosi su data base dell'agenzia delle entrate che si riferiscono a qualche anno fa.

In ogni caso non si procede ad integrare le aliquote

Cons Venturin Pasqualino: interviene sul tema della tassa di scopo, sottolineandone la funzione di promozione di un elevato grado di autonomia . Inoltre ricorda che a livello nazionale si calcola l'esistenza di 2 milioni e mezzo di case non accatastate che qualora consentano un evasione graverebbero in modo iniquo sul resto del paese

Il Sindaco rappresenta la possibilità di livello di evasione dovuta ad un crescente stato di bisogno e difficoltà economica

IL Cons Morello sottolinea le possibili conseguenze di un errata valutazione del gettito

Il Sindaco espone le possibili conseguenze di questa evenienza incluso un rotocco delle aliquote

IL cons Alessandro Venturin si sofferma su alcune fattispecie problematiche per il caso che la residenza non coincida col domicilio

Il Sindaco chiarisce come per la maggior parte delle fattispecie sarà possibile regolarsi come avveniva per l'Ici

Cons Favaro: Segnala l'opportunità di far valutare il regolamento dalla Commissione Statuto e espone le ragioni per cui l'invio a domicilio del modello F 24 per il pagamento sia un importante servizio per gli anziani e molti altri

Il Sindaco :Si farà possibile per dare questo tipo di aiuto

Cons Morello : A nome del gruppo esprimo l'apprezzamento per la scelta di ridurre al minimo il gravame per questa tassa. Ci asteniamo sulla delibera nel suo insieme perché abbiamo delle incertezze sulla efficacia di alcuni dettagli applicativi

Il Sindaco pone ai voti la delibera

Con voti espressi per alzata di mano

Presenti 17

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 5 (Bianchin Favaro Gazzola Morello Venturin)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

- 4) di non variare ne' in diminuzione ne' in aumento le aliquote di base previste dalla normativa in vigore, ovvero di stabilire l'aliquota per abitazione principale nella percentuale dello 0,4% e nella percentuale del 0,76% per tutti gli altri immobili;
- 5) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- 6) di dare atto che che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione:
 - Con voti espressi per alzata di mano
 - Presenti 17
 - Favorevoli 12
 - Contrari 0
 - Astenuti 5(Bianchin Favaro Gazzola Morello Venturin)

Il verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Mazzocato Eugenio


IL SEGRETARIO

dott. Ugo Della Giacoma

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 3.7.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune in data prot.n....., e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 267/2000.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO